Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

(GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1232/2004 della Commissione del 2 luglio 2004	L 234	5	3.7.2004
►M2	Regolamento (CE) n. 1796/2004 della Commissione del 15 ottobre 2004	L 317	23	16.10.2004

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ([3]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi specifici di approvvigionamento («RSA») di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Madera, le Azzorre e le isole Canarie (di seguito denominate «regioni ultraperiferiche») sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ([4]).

(2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano del RSA e l'importo degli aiuti concessi per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità.

(3) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli aiuti è fissato tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

([1]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

([2]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

([3]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

([4]) GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3).

▼B

(4) La Commissione e gli Stati membri proseguono la loro riflessione comune sulla definizione e sulla quantificazione dei costi aggiuntivi, il che potrebbe eventualmente portare ad un adeguamento degli importi indicati negli allegati.

(5) Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto, differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto inoltre delle correnti di scambio con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.

(6) Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(7) Il regolamento della Commissione (CE) n. 98/2003 del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio [1], è stato adottato precisando che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003. Nell'intento di garantire la certezza del diritto, occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8) Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2004, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2004.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato V per le isole Canarie.

2. Per ciascun prodotto:

a) gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione;

b) gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche;

[1] GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47).

▼B

c) gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

Articolo 2

Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati:

a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato VI per le isole Canarie.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

▼M2

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento	Designazione delle merci	Codici NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
				I	II	III
Guadalupa	frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	55 000	—	42	(*)
Guiana	frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10	6 445	—	52	(*)
Martinica	frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10	52 000	—	42	(*)
Riunione	frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	178 000	—	48	(*)

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

▼B

Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Oli vegetali ([1])	da 1507 a 1516 ([2])	Martinica	300	—	71	([3])
		Riunione	11 000	—	91	([3])
		Totale	11 300			

([1]) Destinati all'industria di trasformazione.

([2]) Esclusi 1509 e 1510:

([3]) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

▼M2

Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
				I	II	III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione	ex 2007	Tutti	45	—	395	—
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione	ex 2008	Guiana	650	—	586	—
		Guadalupa		—	408	—
		Martinica		—	408	—
		Riunione		—	456	—
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	Guiana	350		727	
		Martinica		—	311	(*)
		Riunione		—	311	
		Guadalupa		—	311	

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

▼B

Parte 4

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	Riunione	200		94	

▼B

ALLEGATO II

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Cavalli riproduttori	►M2 010-1 10 10 ◄	Tutti	3	1 100
Animali vivi della specie bovina:				
— bovini riproduttori (1)	010210			
— bufali riproduttori (2)	ex 0102 10 90		400	1 100
— bovini destinati all'ingrasso (3) (4)	010290		100	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(2) Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti.

(3) Unicamente di origine di paesi terzi.

(4) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

— alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

— all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;

— alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)	ex 0105 11	Tutti	85 240	0,48
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)	ex 0407 00 19		800 000	0,17
Riproduttori-conigli				
— Conigli da riproduzione	ex 0106 19 10		670	33

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

▼B

Parte 3

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori della specie suina:		Tutti		
— animali femmine	0103 10 00			
	ex 0103 91 10			
	ex 0103 92 19		300	405
— animali maschi	0103 10 00			
	ex 0103 91 10			
	ex 0103 92 19		63	505

Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori delle specie ovina e caprina:		Tutti		
— animali maschi	ex 0104 10 e ex 0104 20		10	312
— animali femmine	ex 0104 10 e ex 0104 20		125	192

▼B

ALLEGATO III

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1º gennaio al 31 dicembre

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214	72 900		34	(1)

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99	195 300		37	(1)

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	4 000	55	76	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	2 000	63	81	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

▼M2

Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):					
— Oli vegetali:	1507-1516 (*)	2 700	52	70	(**)
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				
o		500	52	—	(**)
— Olio d'oliva	1509 90 00			—	

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90	400	68	87	(**)
o	o				
— Olio d'oliva	1509 90 00				

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

(*) Esclusi 1509 e 1510.

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	100	73	91	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:		760	168	186	—
— ananas	2008 20				
— pere	2008 40				
— ciliege	2008 60				

▼M2

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
— pesche	2008 70				
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19					
— miscugli	2008 92				
— diverse dai cuori di palma e miscugli	2008 99				
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	130		186	

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	100		186	

▼B

Parte 5

Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	7 000	7,4	9,2	([1])

([1]) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zucchero greggio di barbabietola	1701 12 10	6 500		6,4	([1])

([1]) 92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

▼M2

Parte 6

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III (*)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (**)	0401	12 000	48	66	(***)
Latte scremato in polvere (**)	ex 0402	500	48	66	(***)
Latte intero in polvere (**)	ex 0402	530	48	66	(***)
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (**)	ex 0405	1 000	84	102	(***)
Formaggi((**)	0406	1 700	84	102	(***)

(*) In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(**) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(***) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l'importo è quello indicato alla colonna II.

▼B

Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700	4 800	153	171	(*)
	0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6)		123	141	(*)

▼B

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100	1 000	119	137	(*)
	0202 30 90 9200 (6)		95	113	(*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

▼M2

Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice (*)	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellata)		
			I	II	III
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 800			—
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		95	113	(**)
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		143	161	(**)
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		95	113	(**)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		95	113	(**)
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		143	161	(**)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		95	113	(**)
— altre: disossate	0203 19 55 9110		176	194	(**)
— altre: disossate	0203 19 55 9310		176	194	(**)
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		95	113	(**)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		143	161	(**)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		95	113	(**)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		95	113	(**)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		143	161	(**)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		95	113	(**)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		176	194	(**)

(*) I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(**) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

▼B

Parte 9

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	2 000	—	95	

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Granturco destinato alla semina:	1005 10	150	—	85	

▼B

ALLEGATO IV

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:			
— bovini riproduttori	0102 10 100102 10 90	160	608
— bovini destinati all'ingrasso (1)	0102 90	1 000	128

(1) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:
- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
- all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
- alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)	ex 0105 11	0	0,12
— Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (1)	ex 0407 00 19	0	0,06

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini (1)	ex 0105 11	20 000	0,12
— Uova da cova (1)	ex 0407 00 19	1 000 000	0,06

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

▼B

Parte 3

Allevamento suino

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1)	0103 10 00		
— animali maschi		10	460
— animali femmine		60	360

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1)			
— animali maschi	0103 10 00	35	460
— animali femmine	0103 10 00	400	360

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi (1)	0104 10 10 e 0104 20 10		5	230
— animali femmine (2)	0104 10 10 e 0104 20 10		45	110

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
(2) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi (1)	0104 10 10 e 0104 20 10		40	230
— animali femmine (2)	0104 10 10 e 0104 20 10		259	110

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.
(2) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

▼B

ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Parte I

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1º gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (2), farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica	1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex 1214 90 99	446 800	—	35	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	13 700	36	54	(1)
Rotture di riso	100 640	1 600	36	54	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):					
— Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	da 1507 a 1516 (1)	20 000	—	25	(2)
— Oli vegetali (consumo diretto)	da 1507 a 1516 (1)	9 000	6	—	(2)
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				

▼B

Designazione delle merci	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— Olio d'oliva	1509 90 00	17 500	45	63	(2)
— Olio di sansa d'oliva	1510 00 90				

(1) Esclusi 1509 e 1510.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	4 250 (1)	125	143	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		16 850 (2)	108	126	
— ananassi	2008 20				
— agrumi	2008 30				
— pere	2008 40				
— albicocche	2008 50				
— pesche	2008 70				
— fragole	2008 80				
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:					
— miscugli	2008 92				
— altri	2008 99				

(1) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2) Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

Parte 5

Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	61 000	0	1,8	(1)

▼B

(1) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto di cui trattasi.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

Parte 6

Luppolo

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Luppolo	1 210	50	—	64	

Parte 7

Patate da semina

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	9 000	—	73	

Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice	Quantità	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700	21 200	140	158	(*)
	0201 30 00 9100 0201 30 00 9120 0201 30 00 9060		112	130	(*)

▼B

Designazione delle merci	Codice	Quantità	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100	14 500	106	124	(*)
	0202 30 90 9200 (6)		85	103	(*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

Parte 9

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice (1)	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni di animali della specie suina domestica, congelate	ex 0203	17 000 (2)			
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		85	103	(2)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		128	146	(2)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		85	103	(2)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		85	103	(2)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		128	146	(2)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		85	103	(2)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		157	175	(2)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(1) Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

Parte 10

Settore delle uova e del pollame

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— ex 0207; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33	0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190	40 200 (1)	85	103	(2)

▼B

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
	0207 14 70 9290				
Uova: — ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare.	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	46	64	(3)

(1) Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

(3) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Parte 11

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1)	0401	114 800 (3)	41	59	(4)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)	0402	28 000 (5)	41	59	(4)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)	0402 91 19 9310		—	97	—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)	0405	4 000	72	90	(4)
Formaggi (2)	0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81	15 000	72	90	(4)
	0406 90 86 0406 90 87	1 900			

▼B

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
	0406 90 88				
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	800	—	59	(7)
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	45			

(1) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3) Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

►M1 (4) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Tuttavia, per il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo sarà modificato come indicato nella colonna II. ◄

(5) Da ripartire come segue:

— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,
— 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,
— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

▼B

ALLEGATO VI

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:			
— riproduttori di razza pura della specie bovina	da 0102 10 10 a 0102 10 90	3 200	621

Parte 2

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1)			
— animali maschi	0103 10 00	200	470
— animali femmine	0103 10 00	5 500	370

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 3

Avicoltura e cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g	ex 0105 11 91 ex 0105 11 99	935 000	0,25
Riproduttori-conigli:			
— linee pure (nonni)	ex 0106 19 10	2 200	30
— genitori		5 200	24